



**MOZIONE APPROVATA ALL'UNANIMITÀ  
DALL'ASSEMBLEA GENERALE DELLA CRUI  
DEL 3 APRILE 1997**

L'Assemblea della CRUI ha esaminato il testo dei due DPCM sul diritto allo studio, il primo riguardante la ripartizione tra le regioni del fondo integrativo per le borse di studio e per i prestiti d'onore (ex art. 16 L. 390/91), il secondo riguardante l'uniformità di trattamento nel diritto agli studi universitari (ex art. 4 L. 390/91). La CRUI, esprimendo al MURST un vivo apprezzamento per essere stata consultata sul testo dei due importanti documenti, intende innanzitutto dare un giudizio in linea di massima favorevole all'orientamento generale dei due DPCM, pur sollecitando nel seguito modifiche su singoli punti che ritiene non condivisibili.

**DPCM SUL FONDO INTEGRATIVO PER LE BORSE DI STUDIO E PER I PRESTITI D'ONORE (EX ART. 16 L. 390/91)**

La CRUI ribadisce l'esigenza di reintegrare al più presto il capitolo del bilancio statale destinato ai policlinici universitari, dal quale sono stati prelevati gli 80,7 miliardi che costituiscono il fondo integrativo per le borse di studio.

In merito ai criteri di ripartizione, questi appaiono ben calibrati rispetto al doppio e condivisibile obiettivo di incentivare con meccanismi di tipo finanziario (riguardanti il 65% della disponibilità) gli interventi regionali e di tener conto (per il restante 35%) dell'ineguale distribuzione nel territorio nazionale degli studenti universitari provenienti da famiglie a basso reddito. Manca invece, come sarebbe stato auspicabile, un'incentivazione degli interventi autonomi degli atenei per il sostegno diretto agli studenti capaci, meritevoli e privi di mezzi (borse di studio aggiuntive a quelle regionali, contratti part-time agli studenti, etc.), che, almeno nel futuro, dovrebbero essere inseriti attraverso il riparto di una piccola quota (ad esempio il 5%) del fondo.

Interessante appare anche il meccanismo finanziario di incentivazione del rispetto dei termini per gli interventi di diritto allo studio che sarà attuato a partire dal 1998.

**DPCM SULL'UNIFORMITÀ DI TRATTAMENTO NEL DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI (EX ART. 4 L. 390/91)**

La CRUI rileva innanzitutto che questo DPCM risponde positivamente all'esigenza di garantire uniformità a livello nazionale negli interventi regionali di diritto allo studio ed appare frutto di un importante e apprezzabile lavoro di analisi del problema e di concertazione con esperti. Poiché però nel contempo contiene elementi prescrittivi rispetto alle scelte autonome degli atenei in merito alla determinazione delle tasse e contributi studenteschi che vanno ben oltre le caratteristiche di documento di indirizzo che il DPCM dovrebbe per legge avere (commi 16 e 18 dell'art. 5 L. 537/93), la CRUI chiede prioritariamente che tali elementi prescrittivi siano modificati nel testo in modo da assumere il significato di indicazione di obiettivi politici generali e da raggiungere con congrua gradualità (ad esempio al termine del triennio e comunque a seguito di un accurato monitoraggio degli effetti e dei problemi derivanti dall'applicazione del DPCM).

Si segnala al riguardo che il DPCM verrebbe emanato in una situazione molto differenziata tra gli atenei, i quali potrebbero trovarsi in seria difficoltà gestionale per applicare in modo repentino - già nei prossimi mesi per le iscrizioni del prossimo anno accademico - procedure molto dettagliate diverse da quelle vigenti in ogni ateneo, senza peraltro poter garantire agli studenti alcun reale miglioramento complessivo nel funzionamento delle università.

Particolarmente delicate appaiono poi quelle norme del DPCM che rendono possibili, se non sicuri, forti aggravii sui bilanci delle università in conseguenza di decisioni autonome delle regioni, per giunta in una

situazione di carenza di risorse che riguarda i bilanci di tutti gli atenei. Tipico è il caso della norma che prevede l'esenzione totale dalle tasse e contributi universitari di tutti gli studenti idonei delle graduatorie delle aziende regionali per il diritto allo studio, stabilite in base a criteri di valutazione del reddito e del patrimonio in cui il DPCM lascia ampi spazi discrezionali alle regioni.

Condividendo peraltro l'obiettivo politico che gli studenti idonei abbiano diritto a trattamenti di favore da parte degli atenei, si propone nel seguito una maggiore gradualità nell'applicazione della norma. Si deve comunque notare che questa norma avrebbe necessariamente come conseguenza una redistribuzione del carico impositivo sugli studenti non esonerati, per la quale è assolutamente fondamentale e urgente che il disposto della L. 5/11/96, n. 573 (che abolisce il tetto massimo delle tasse e contributi per il 1996/97) sia esteso agli anni accademici successivi.

Infine appare decisamente sottostimato, rispetto al passato, il ruolo del merito nella concessione dei benefici di diritto allo studio. Se si comprende qualche ragione per questa scelta all'inizio degli studi universitari, essa appare meno comprensibile per gli anni successivi al primo, anche se l'ordinamento in base al merito delle graduatorie degli anni successivi al primo permette di contrastare in parte l'effetto negativo segnalato.

Da un punto di vista organizzativo, si sottolinea la necessità di semplificare quanto più è possibile gli adempimenti richiesti agli studenti, anche per facilitare i relativi controlli a posteriori.

Entrando nei particolari dell'articolato del DPCM, la CRUI esprime le seguenti osservazioni.

ARTICOLO 1 - Si suggerisce di esplicitare la non applicabilità del DPCM alle università non statali, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 3, della L. 29/7/91, n. 243.

ARTICOLO 1, COMMA 2 - Il riportare ai criteri dell'art. 3 del decreto la valutazione del nucleo familiare e della condizione economica, anche nel caso di servizi ed interventi offerti dalle università (part-time, borse di studio universitarie di cui all'art. 11 del DPCM, etc.), appare lesivo dei principi di autonomia degli atenei.

ARTICOLO 2, COMMA 2 - L'estensione dei benefici agli studenti del primo e del secondo anno fuori corso potrebbe in qualche modo legittimare e incentivare l'attuale eccessiva durata degli studi universitari, a fronte di una tendenza alla riduzione della durata già peraltro presente negli atenei. La norma è quindi accettabile solo come transitoria. Per gli studenti del primo anno fuori corso sarebbe opportuno introdurre, come per quelli del secondo anno fuori corso, una limitazione percentuale sul numero degli esami superati, ad esempio del 70%.

ARTICOLO 2, COMMA 7 - Appare fortemente problematica, dal punto di vista organizzativo, la rilevazione dei dati dei redditi e del patrimonio posseduto all'estero dagli studenti stranieri.

ARTICOLO 2, COMMA 12 - In mancanza di ogni informazione certa riguardo alla preiscrizione (per l'esattezza, preimmatricolazione) all'università, non appare conveniente inserire norme che vi facciano riferimento. Si segnala inoltre che al 31 maggio non sono ovviamente disponibili i dati relativi al voto di maturità e quindi le graduatorie provvisorie degli idonei potrebbero tener conto solo degli indicatori di reddito e patrimonio.

ARTICOLO 3, COMMA 7 - Tenuto conto dei parametri fissati dal comma 11, si propone di portare a 24 milioni annui il valore minimo dell'indicatore della condizione economica per poter assegnare allo studente la condizione di studente indipendente (per il quale non si tiene conto della famiglia di origine).

ARTICOLO 3, COMMI 9 E 10 - Per i possibili pesanti riflessi sui bilanci degli atenei citati nelle premesse, sarebbe necessario prevedere che i limiti riguardanti l'indicatore della condizione patrimoniale (oscillante tra 100 e 130 milioni) e quello della condizione economica (oscillante tra 43 e 50 milioni) siano stabiliti dalle regioni di concerto con le università interessate.

ARTICOLO 4, COMMA 1, PUNTO PRIMO - Si propone di riportare a 44/60 il voto minimo di maturità per accedere ai benefici di diritto allo studio.

ARTICOLO 4, COMMA 1, PUNTO SECONDO - Si propone di rendere più stringenti i valori minimi di merito, rendendo obbligatorio, oltre quanto già previsto, che anche la media delle votazioni riportate dallo studente sia superiore alla media della coorte di riferimento e, inoltre, che lo studente abbia superato almeno il 50% delle annualità previste per il suo anno di corso.

ARTICOLO 5, COMMA 2 - Si suggerisce di lasciare alle università i criteri di determinazione di tasse e contributi per gli studenti stranieri.

ARTICOLO 6 - Tutto l'articolo dovrebbe essere riformulato in modo da limitarsi ad individuare le categorie (studenti idonei, studenti con handicap, studenti inattivi, etc.) per le quali, in tutti gli atenei, debbano essere previsti esoneri totali o parziali, sempre nei limiti delle esigenze di bilancio di ogni ateneo.

ARTICOLO 6, COMMA 2 - Lasciare all'autonomia degli atenei le scelte riguardanti i premi per gli studenti che si laureano in corso.

ARTICOLO 6, COMMA 3 - Per quanto esposto nelle premesse, si propone di graduare nel tempo l'obbligo per gli atenei di provvedere agli esoneri per gli idonei, ad esempio prevedendo una percentuale massima di esoneri del 6%, 8% e 10% (degli iscritti) nei tre anni di validità del DPCM.

ARTICOLO 6, COMMA 4 - si veda sopra l'osservazione generale al contenuto dell'articolo 6.

ARTICOLO 6, COMMI 5 E 6 - La norma va profondamente modificata, eventualmente introducendo la possibilità per gli studenti di sospendere per uno o più anni, con apposita istanza preventiva presentabile una sola volta durante la carriera, la loro iscrizione all'università, senza dover pagare i contributi relativi e naturalmente senza poter partecipare a nessuna attività universitaria né sostenere esami negli anni di sospensione.

ARTICOLO 8, COMMA 7 - Bisogna rendere più stringente la norma, escludendo possibili interventi sostitutivi a carico degli atenei.

ARTICOLO 11, COMMA 3 - Si veda quanto detto a proposito dell'art. 1, comma 2.

TABELLA N. 3 - In fase di prima applicazione (la tabella ha validità annuale), i redditi da impresa agricola e/o allevamento dovrebbero essere riportati, per semplificare gli adempimenti richiesti agli studenti e i controlli relativi, a quelli inseriti nella dichiarazione IRPEF.